

## VERBALE DI ACCORDO

In data 26 settembre 2024 si sono incontrati, in videoconferenza,

Per Covisian S.p.A.: Massimiliano Amato, Stefania Battaglia, Ottavio Finocchiaro, Teresa Giarrizzo.

Per la Call2Net S.p.A.: Alessandro Minetti, Alessandro Capra, Ilenia Pilloni.

Le Segreterie Territoriali di Milano, rappresentate da Mimma Fersini per la FISAC CGIL, da Vittorio Penzo per la First Cisl, da Marco Passeri per la Uilca.

Le Segreterie Territoriali di Palermo, rappresentate da Paolo Cannà e Cristina Pace per la FISAC Cgil, Francesco Assisi e Pietro Brucato, Fabiola Giambona per la First Cisl, Diodoro De Guilmi per la Uilca.

Le RSA di Covisian S.p.A. di Milano, per la FISAC CGIL Susanna Valentina Abbranca.

Le RSA di Call2Net S.p.A. di Milano, per la Uilca Sara Sorrentino, per la FISAC CGIL Lucia Palumbo.

Al fine di espletare la procedura di cambio appalto,

### Premesso che

- a) Il Committente Verti Assicurazioni S.p.A. ha comunicato alla Covisian S.p.A. la propria decisione di stipulare un nuovo contratto di appalto con la Società Call2Net S.p.A. per la gestione del 50% dei volumi dell'attività *Sales&Services* attualmente gestita dalla Covisian S.p.A.;
- b) Covisian S.p.A., con comunicazione del 10 agosto 2024 trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, ritenendo che la fattispecie in esame rientri nella disciplina di cui all'art. 1, comma 10, L. 11/2016, avviava la procedura di clausola sociale per il passaggio del personale attualmente impiegato sul Servizio alle dipendenze del fornitore subentrante Call2net S.p.A.;
- c) con comunicazione datata 13 settembre u.s., le OO.SS. chiedevano unitariamente un incontro di aggiornamento del passaggio di attività e relativo personale sia sulla sede di Milano che su quella di Palermo;
- d) facendo seguito ai predetti scambi, con comunicazione del 18 settembre u.s., Covisian S.p.A. convocava in data 20 settembre u.s. il primo incontro, volto al confronto relativo al passaggio dei lavoratori collocati sul Servizio presso la società fornitrice subentrante;
- e) nel corso del predetto incontro, la società Call2net S.p.A. – pur ritenendo non applicabile alla fattispecie la normativa di cui alla cd. “clausola sociale” – si è resa disponibile ad inserire il personale attualmente in forza a Covisian S.p.A. (pari a 18 FTE e n. 1 Coordinatore di Team sul sito di Palermo e 14 FTE e n. 1 Coordinatore di Team sul sito di Milano)
- f) entro il 10 ottobre p.v. sul sito di Milano ed entro il 17 ottobre p.v. sul sito di Palermo; la società precisava altresì che le assunzioni saranno effettuate dalla propria controllata ONE OS S.r.l.;
- g) durante il medesimo incontro Covisian S.p.A. ribadiva la propria posizione in merito all'applicazione alla fattispecie di cui al presente verbale della disciplina relativa alla clausola sociale, a nulla rilevando la mancanza di una disciplina estesa di tale clausola nel CCNL ANIA (peraltro l'applicazione di tale clausola risulta esplicitamente raccomandata alle Parti nell'Allegato n. 6/A Quater del CCNL), in quanto la fattispecie in esame riguarda i servizi di call center in outsourcing, affidati a players che non sono del settore assicurativo ed offrono i propri servizi in BPO, si afferma, quindi, la necessità imperativa dell'applicazione in via diretta l'art.1, comma 10, Legge 11/2016, secondo cui *“In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center,*

*il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante*". Inoltre Covisian S.p.A., rilevato che - nel caso di specie - , al fine di delimitare il perimetro dei lavoratori interessati dal passaggio al fornitore subentrante, non è sufficiente utilizzare esclusivamente i consueti criteri previsti dalla normativa sulla clausola sociale (continuità ed esclusività sul Servizio per almeno 6 mesi), ha richiesto alla Società Call2Net S.p.A. ed alle OO.SS. di contribuire ad individuare i possibili criteri di scelta dei lavoratori rientranti nel perimetro del cambio appalto, che abbiano carattere di oggettività, trasparenza e verificabilità;

- h) pertanto, nel corso dell'incontro del 20 settembre u.s. e del successivo incontro del 25 settembre u.s., le Parti si confrontavano al fine di individuare dei criteri di carattere oggettivo e verificabile per la delimitazione del perimetro dei lavoratori collocati sul Servizio;
- i) le Parti, all'esito dell'incontro del 25 settembre u.s., con l'auspicio di raggiungere un'intesa, concordavano di rinviare la conclusione della procedura di cambio appalto alla data odierna;
- j) la Call2Net S.p.A. subentrerà, entro il 10 ottobre 2024 presso il sito di Milano ed entro il 17 ottobre 2024 presso la sede di Palermo, alla Società Covisian S.p.A. nell'erogazione del 50% del Servizio *Sales&Services*, a favore del Committente Verti Assicurazioni S.p.A.;
- k) con il presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto che la fattispecie è quella di applicazione del cambio appalto e non troverà applicazione in alcun modo la normativa di cui all'art. 2112 c.c.

Le Parti alla luce di quanto sopra premesso (che costituisce parte integrante dell'accordo) e dopo ampio approfondimento, hanno convenuto quanto segue:

1. PERIMETRO PERSONALE OPERATIVO COMPLESSIVO ED AVENTE DIRITTO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

L'azienda Call2Net S.p.A., in nome e per conto della propria controllata One OS S.r.l. (che effettuerà materialmente le proposte di assunzione), si dichiara disponibile ad assumere, *ex novo*, n. 57 lavoratori, di cui n. 34 (pari a 18 FTE) presso la sede di Palermo e n. 23 lavoratori (pari a 14 FTE) presso la sede di Milano, con mansioni operative di *Addetti al Contact Center Operations* e *Contact Center Vendita*, attualmente alle dipendenze di Covisian S.p.A. riportati negli elenchi allegati (All. A e B), redatti secondo i criteri definiti e condivisi al successivo punto 4., senza periodo di prova, con il mantenimento di mansioni operative, del profilo orario contrattuale, dei livelli e della retribuzione tabellare parametrata al livello di inquadramento ed al profilo orario, con applicazione del CCNL ANIA. Inoltre, limitatamente ai lavoratori provenienti da armonizzazione dal CCNL Telecomunicazioni, Call2Net S.p.A., in nome della One OS S.r.l., garantirà la retribuzione annua lorda precedentemente percepita nell'ambito del CCNL TLC, qualora la stessa risulti superiore rispetto alla retribuzione ANIA (comprensiva delle provvigioni variabili).

2. PERIMETRO PERSONALE OPERATIVO COMPLESSIVO ED AVENTE DIRITTO ALL'ASSUNZIONE CON MANSIONI DI COORDINATORE DI TEAM A TEMPO INDETERMINATO

L'azienda Call2Net S.p.A., in nome e per conto della propria controllata One OS S.r.l. (che effettuerà materialmente le proposte di assunzione), si dichiara disponibile ad assumere, *ex novo*, n. 2 lavoratori (di cui n. 1 presso la sede di Palermo e n. 1 presso la sede di Milano) impiegati con ultima mansione di "Coordinatore di Team", attualmente alle dipendenze di Covisian S.p.A., riportati negli elenchi allegati (All. A e B, che costituiscono parte integrante del presente accordo) senza periodo di prova, mantenendone mansione, livello, profilo orario contrattuale e retribuzione tabellare parametrata al livello di inquadramento ed al profilo orario, con applicazione del CCNL ANIA. In relazione a tali lavoratori la Call2Net S.p.A. e One OS S.r.l. dopo aver effettuato una specifica analisi delle necessità di personale di coordinamento operativo, si rende disponibile a confermare le mansioni di Coordinatore di Team pur riservandosi, all'esito di un colloquio individuale e di un *assessment* effettuato da personale specializzato, ad adibire le risorse ad attività operative entro 90 (novanta) giorni dall'assunzione.

### 3. TEMPI DI PASSAGGIO

I lavoratori assunti, ai sensi del precedente punto 1) e 2), riportati negli elenchi allegati (All. A e B, che costituiscono parte integrante del presente accordo), saranno assunti, *ex novo*, da One OS S.r.l., controllata da Call2 Net S.p.A., entro il 10 ottobre 2024, per i lavoratori collocati presso il sito di Milano ed entro il 17 ottobre 2024 per i lavoratori collocati presso la sede di Palermo.

### 4. CRITERI PER LA DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO DEI LAVORATORI AVENTI DIRITTO AL PASSAGGIO

4.1. Considerando che la platea dei lavoratori potenzialmente interessati dal passaggio alle dipendenze del fornitore subentrante è più ampia rispetto ai volumi assegnati al nuovo fornitore, le Parti hanno congiuntamente ritenuto necessario affiancare ai consueti criteri mutuati dalla normativa sulla clausola sociale (continuità ed esclusività sul Servizio per almeno 6 mesi), ulteriori criteri aggiuntivi, connotati dal carattere di oggettività e trasparenza, volti a delimitare il perimetro dei lavoratori aventi diritto all'assunzione presso la società fornitrice subentrante.

Pertanto, individuati i lavoratori collocati sulle attività "*Sales&Services*" oggetto della presente procedura di cambio appalto, si applicano i seguenti ulteriori criteri definiti dalle Parti:

- 1° Criterio: Minor Anzianità di servizio sulla Commessa Verti

Avranno diritto al passaggio i lavoratori aventi minor anzianità di servizio sulla commessa Verti;

- 2° Criterio: Minore Anzianità Anagrafica

In caso di *ex aequo* tra due o più lavoratori aventi la medesima anzianità di Servizio sulla Commessa Verti, avrà diritto al passaggio il lavoratore avente minor anzianità anagrafica;

4.2. I criteri sopra descritti consentono la definizione numerica del perimetro dei lavoratori che devono passare alle dipendenze del fornitore subentrante, come indicata al precedente punto 1. Tale perimetro, infatti, circoscrive in modo inequivocabile e definitivo l'ambito di applicazione della presente procedura di cambio appalto.

4.3. Si precisa che esclusivamente per la sede di Milano, al fine di garantire la copertura del 50% dei volumi relativi ai Servizi "*Sales&Services*" assegnati alla società Call2Net S.p.A., in un'ottica di *business continuity* per il Committente Verti, nonché per preservare la professionalità acquisita dal personale collocato sulla Commessa, saranno inclusi nella base del perimetro i lavoratori collocati in via esclusiva e/o prevalente sulle attività "*Sales&Services*".

### 5. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PASSAGGIO

5.1. Covisian S.p.A. si impegna espressamente a concedere a Call2Net S.p.A. – secondo tempi, condizioni e modalità che saranno disciplinate con separato contratto sottoscritto tra le Società – un numero adeguato di postazioni lavorative presso la propria sede di Palermo (PA) in via Ugo La Malfa n. 102.

Pertanto i lavoratori, assunti ai sensi de presente verbale, attualmente impiegati allo svolgimento dell'attività presso il sito Covisian di Palermo, continueranno a svolgere la propria attività lavorativa presso il predetto sito, presso le postazioni che saranno messe a disposizione della Call2Net S.p.A.; con riferimento, invece, ai lavoratori collocati presso la sede di Milano, assunti ai sensi del presente verbale, gli stessi presteranno la propria attività lavorativa presso l'unità produttiva di One OS S.r.l. in Milano (MI), Viale Jenner n. 55.

5.2. Nel caso in cui tra i lavoratori di cui ai punti 1) e 2) riportati negli elenchi allegati (Allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente accordo) vi siano lavoratori assenti per malattia, infortunio e maternità o, comunque, altre cause sospensive del rapporto di lavoro che comportino il mantenimento del posto di lavoro, il rapporto di lavoro di questi lavoratori continuerà alle dipendenze di Covisian S.p.A. e il lavoratore verrà assunto da One OS S.r.l. al termine dell'evento sospensivo. Pertanto, nel periodo intercorrente tra la data di cessazione della causa sospensiva e la data convenuta ai sensi del presente accordo, il suddetto lavoratore rimarrà alle dipendenze di Covisian S.p.A.

5.3. Le assunzioni, *ex novo*, avverranno con il mantenimento dell'anzianità convenzionale del rapporto di lavoro precedentemente all'assunzione in Covisian S.p.A. alla specifica finalità della maturazione degli

scatti di anzianità e degli altri istituti espressamente previsti dalla Legge, compresa, per gli assunti ante 7 marzo 2015, la disciplina *ratione temporis* in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.

- 5.4. Al fine di rispettare i tempi previsti dal presente Accordo per il passaggio dei lavoratori, One OS S.r.l. invierà, nel rispetto del calendario concordato con le OO.SS. territoriali e le RSA, tramite e-mail ai lavoratori di cui ai punti 1) e 2) l'offerta di assunzione. Le risorse dovranno restituire l'offerta firmata entro 3 giorni dal ricevimento.
- 5.5. Tutte le risorse che avranno accettato l'offerta di assunzione riceveranno il relativo contratto di assunzione da sottoscrivere. Sarà definita, per i predetti lavoratori la convocazione presso la sede protetta che verrà successivamente comunicata, per sottoscrivere il contratto di lavoro nonché la contestuale risoluzione consensuale di cui al seguente punto 5.7.
- 5.6. Si specifica che le assunzioni da parte di One OS S.r.l. saranno subordinate all'esibizione da parte dei lavoratori di idonea documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro con Covisian S.p.A., con efficacia rispettivamente entro il 9 ottobre 2024 per i lavoratori ubicati presso la sede di Milano ed entro il 16 ottobre 2024 per i lavoratori collocati presso la sede di Palermo.
- 5.7. Covisian S.p.A., al fine di agevolare il passaggio dei lavoratori, che avranno accettato l'offerta di assunzione della One OS S.r.l., procederà alla risoluzione dei rapporti di lavoro attraverso risoluzioni consensuali con esonero reciproco del preavviso, fatte salve le specifiche di cui al precedente punto 5.3.

\* \* \* \* \*

Il presente Accordo si compone di n. 4 (quattro) pagine e di n. 2 allegati (A e B) che sono parte integrante del presente accordo.

Letto, approvato, confermato e validato telematicamente.

**Covisian S.p.A.**

**Call2Net S.p.A.**  
**(anche in nome e per conto di One OS S.r.l.)**

**FISAC – CGIL**

**FIRST – CISL**

**UILCA**

**RSA di Covisian S.p.A.**

**RSA di Call2Net S.p.A.**